



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

CRITERI E MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

Biennio accademico 2014-2016

(approvati dal Senato accademico nella seduta del 28 maggio 2012

e aggiornati nella seduta del 14 aprile 2015)

Rappresentanti da eleggere:

- n. 5 rappresentanti degli studenti nel Senato accademico
- n. 2 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione
- n. 1 rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione
- n. 2 rappresentanti degli studenti nel Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)
- n. 2 rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo Sport
- da n. 5 a n. 11 rappresentanti degli studenti nei Consigli delle strutture primarie, di cui n. 1 dottorando da eleggere con elezione separata
- n. 1 rappresentante degli studenti nel Comitato Paritetico di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU).

La percentuale dei rappresentanti degli studenti nei Consigli delle strutture primarie è determinata relativamente al numero dei professori e dei ricercatori afferenti a ciascuna struttura primaria.

1. **Le elezioni** dei rappresentanti degli studenti negli Organi di Ateneo e nel Comitato Paritetico di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU) **sono indette** con Decreto del Rettore, pubblicato nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo e consultabile sul sito web dell'Ateneo.
2. Il **mandato** dei rappresentanti degli studenti è di due anni accademici ed è rinnovabile per una sola volta.
3. L'**elettorato attivo** per l'elezione dei i rappresentanti degli studenti nel **Senato accademico**, nel **Consiglio di amministrazione**, nel **Nucleo di Valutazione**, nel **CUG**, nel **Comitato per lo Sport** e nel **Comitato Paritetico di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU)** spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca alla data di inizio delle votazioni.

L'**elettorato attivo** per l'elezione dei rappresentanti degli **studenti nei Consigli delle strutture primarie** spetta, per ogni singola struttura primaria, a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alla medesima struttura primaria alla data di inizio delle votazioni.

L'**elettorato attivo** per l'elezione del rappresentante dei **dottorandi nei Consigli delle strutture primarie** spetta, per ogni singola struttura primaria, a tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivati nella medesima struttura primaria alla data di inizio delle votazioni.

4. L'**elettorato passivo** per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel **Senato accademico**, nel **Consiglio di amministrazione**, nel **Nucleo di Valutazione**, nel **CUG**, nel **Comitato per lo**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Sport e nel Comitato Paritetico di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU) spetta a tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, nonché agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca alla data del decreto di indizione delle elezioni. Per i soli studenti in procinto di conseguire la laurea e iscritti sub condizione al I anno di un corso di laurea magistrale, il requisito di candidabilità dovrà essere posseduto alla data di scadenza della presentazione delle candidature, potendo gli stessi perfezionare l'iscrizione entro il 28 aprile 2015.

L'**elettorato passivo** per l'elezione dei rappresentanti **degli studenti nei Consigli delle strutture primarie** spetta, per ogni singola struttura primaria, a tutti **gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso** ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alla medesima struttura primaria alla data del decreto di indizione delle elezioni. Per i soli studenti in procinto di conseguire la laurea e iscritti sub condizione al I anno di un corso di laurea magistrale, il requisito di candidabilità dovrà essere posseduto alla data di scadenza della presentazione delle candidature, potendo gli stessi perfezionare l'iscrizione entro il 28 aprile 2015.

L'**elettorato passivo** per l'elezione del rappresentante dei **dottorandi nei Consigli delle strutture primarie** spetta, per ogni singola struttura primaria, a tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivati nella medesima struttura primaria alla data del decreto di indizione delle elezioni.

5. Non possono essere presentate candidature in più Organi e in più liste. Ove si verifichi tale circostanza, saranno annullate tutte le candidature.
6. La qualità di elettore, per ciascun Organo, risulta dall'inclusione negli **elenchi degli aventi diritto al voto**. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono consultabili sul sito web dell'Ateneo almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle elezioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni devono essere segnalate al competente ufficio nei cinque giorni successivi alla pubblicazione degli stessi. Lo studente che non risulti incluso negli elenchi, può, comunque, esercitare il diritto di voto previo accertamento d'ufficio, da parte del Presidente del seggio, presso la competente Segreteria Studenti, dell'effettiva regolare iscrizione dello studente stesso.
7. **Si svolgono, con il sistema proporzionale, le elezioni relative ai seguenti organi:**
 - a) Senato accademico;
 - b) Consiglio di amministrazione;
 - c) Comitato per lo Sport;
 - d) Comitato Unico di Garanzia (CUG);
 - e) Consigli delle strutture primarie, limitatamente agli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale.
8. Le **elezioni** di cui al precedente comma, si svolgono sulla **base di liste concorrenti di candidati**.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da una denominazione e da un simbolo, comunque atti alla loro identificazione, e deve comprendere un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi arrotondata all'unità superiore.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

I candidati devono essere elencati con l'indicazione del cognome e nome, del luogo e della data di nascita, del corso di studio, dell'anno di corso cui sono iscritti e del numero di matricola e devono essere contrassegnati con numeri arabi progressivi per determinare la precedenza nel caso di parità di voti.

9. La **presentazione delle liste dei candidati**, distinte per ciascun Organo, deve essere effettuata **entro e non oltre le ore 13.00 del quindicesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni**, mediante deposito presso il competente Ufficio dell'Amministrazione, che le contrassegnerà con un numero ordinale progressivo secondo l'ordine di presentazione.

Ciascuna lista, unitamente al simbolo su supporto magnetico, deve essere presentata da un elettore, primo firmatario di uno degli organi presenti nella medesima lista, che assume la veste di presentatore ufficiale. Della presentazione di ciascuna lista è rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione della data, dell'ora e del numero ordinale progressivo assegnato alla lista.

Qualora la denominazione o il simbolo di una lista sia confondibile con quello di lista presentata in precedenza, ovvero appaia scorretto o sconveniente, la Commissione Elettorale Centrale invita il presentatore ufficiale a modificarlo entro due giorni, pena l'esclusione dalle elezioni.

L'accettazione della candidatura da parte di ciascuno studente deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dall'interessato alla quale deve essere allegata obbligatoriamente la copia di un valido documento di riconoscimento.

I candidati non devono risultare tra i firmatari delle liste.

Le liste dei candidati per ciascun Organo devono essere corredate dalle firme di almeno dieci studenti aventi diritto al voto.

Per i Consigli delle strutture primarie, le firme di sostegno devono appartenere a studenti iscritti ai corsi di studio afferenti alle stesse strutture primarie per le quali la lista viene presentata. Le firme di studenti iscritti a corsi di studio afferenti ad altre strutture primarie non saranno prese in considerazione.

Per ciascun Organo nessun elettore può sottoscrivere più di una lista. Ove si verifichi tale circostanza, le firme saranno annullate.

Le firme di sostegno devono essere apposte in calce a ciascuna lista, che deve essere corredata obbligatoriamente dalla copia di un valido documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore.

Tali firme devono essere apposte su appositi moduli che contengono la denominazione e il simbolo della lista che si intende sostenere. I sottoscrittori devono indicare chiaramente il proprio cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il corso di studio di appartenenza ed il numero di matricola.

10. Contestualmente alla presentazione di ciascuna lista possono essere designati dal presentatore ufficiale i relativi **rappresentanti di lista**, uno titolare e uno supplente, per ogni seggio elettorale, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del cognome e nome, del luogo e della data di nascita, del corso di studio di appartenenza, del numero di matricola e del recapito.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Nessun candidato può essere designato rappresentante di lista.

11. La **regolarità della presentazione delle candidature e delle firme** che accompagnano ciascuna lista è verificata dal competente Ufficio dell'Amministrazione.

Le candidature e le firme di sostegno irregolari o non comprensibili sono eliminate con apposito provvedimento. In questo caso, se il numero dei candidati o delle firme di sostegno è inferiore ai minimi richiesti, anche la lista è eliminata con lo stesso provvedimento.

Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale entro due giorni dalla notifica che viene fatta ai presentatori delle liste interessate. La Commissione decide entro i due giorni successivi.

12. **Le liste dei candidati riscontrate regolari sono rese pubbliche dal Rettore** almeno sette giorni prima della data delle votazioni, mediante manifesti nei quali esse appaiono elencate secondo l'ordine di presentazione.

13. **Si svolgono, con il sistema maggioritario, le elezioni relative ai seguenti organi:**

- a) Nucleo di Valutazione;
- b) Comitato Paritetico di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU);
- c) Consigli delle strutture primarie, limitatamente agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.

14. Le **elezioni** di cui al precedente comma si svolgono con il **sistema maggioritario sulla base della presentazione di candidature individuali**, contrassegnate da un simbolo, che dovrà essere consegnato all'Ufficio competente anche su supporto magnetico.

Ogni candidato, all'atto della presentazione della propria candidatura, deve indicare il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il corso di studio o di dottorato di appartenenza e l'anno di corso, il numero di matricola, il recapito e l'indirizzo di posta elettronica, allegando obbligatoriamente copia di un valido documento di riconoscimento.

Contestualmente alla presentazione della candidatura, il candidato può designare un proprio rappresentante per ogni seggio elettorale, un titolare e un supplente, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del cognome e nome, del luogo e della data di nascita, del corso di studio o di dottorato di appartenenza, del numero di matricola e del recapito. Tali rappresentanti possono coincidere con i rappresentanti di lista.

15. La **presentazione delle candidature**, distinte per ciascun Organo, deve essere effettuata **entro e non oltre le ore 13,00 del quindicesimo giorno precedente quello fissato per la votazione**, mediante deposito presso il competente Ufficio dell'Amministrazione, che le contrassegnerà con un numero ordinale progressivo secondo l'ordine di presentazione.

Ogni candidatura presentata per il Nucleo di Valutazione e il Comitato Paritetico di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU) deve essere corredata dalle **firme di almeno dieci studenti** aventi diritto al voto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Ogni candidatura presentata per la rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato nei Consigli delle strutture primarie deve essere corredata dalle **firme di almeno cinque dottorandi** aventi diritto al voto. Le firme di sostegno devono appartenere a dottorandi iscritti a corsi di dottorato afferenti alla struttura primaria per la quale il candidato si presenta. Le firme di studenti iscritti a corsi di dottorato afferenti ad altre strutture primarie non saranno prese in considerazione.

Le firme di sostegno devono essere apposte su appositi moduli, indicando, per ciascun sottoscrittore, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il corso di studio di appartenenza ed il numero di matricola.

Per ciascun sottoscrittore, inoltre, deve essere allegata, obbligatoriamente, copia di un valido documento di riconoscimento.

I candidati non possono risultare tra i firmatari di sostegno.

Per ciascun Organo, nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura. Ove si verifichi tale circostanza, le firme saranno annullate.

La regolarità della presentazione delle candidature e delle relative firme di sostegno è verificata dal competente Ufficio dell'Amministrazione.

Le candidature e le firme irregolari o non comprensibili sono eliminate con apposito provvedimento. In questo caso, se il numero delle firme di sostegno è inferiore ai minimi richiesti, anche la candidatura è eliminata con lo stesso provvedimento.

Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale entro due giorni dalla notifica che viene fatta al candidato interessato. La Commissione decide entro i due giorni successivi.

Nel caso in cui il simbolo di una candidatura sia confondibile con altri, ovvero appaia scorretto o sconveniente, la Commissione Elettorale Centrale invita il candidato a modificarlo nei due giorni successivi, pena l'esclusione dalle elezioni.

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche dal Rettore almeno sette giorni prima della data delle votazioni, mediante manifesti nei quali esse appaiono elencate secondo l'ordine di presentazione.

16. La **propaganda elettorale** ha inizio il giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle candidature e termina alle ore 13.00 del giorno che precede la votazione.

17. E' costituita, con Decreto del Rettore, la **Commissione Elettorale Centrale**, composta da tre componenti di comprovata esperienza, scelti tra i professori, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo.

La Commissione Elettorale Centrale accerta la regolarità delle liste e delle candidature presentate e che le stesse non siano confondibili tra loro o scorrette o sconvenienti. Decide sugli eventuali ricorsi o eccezioni relativi a tutte le operazioni dalla data del decreto di indizione delle elezioni alla dichiarazione dei risultati. La Commissione Elettorale Centrale si riunisce al termine delle operazioni di voto per accertare il raggiungimento del quorum previsto per la validità delle elezioni. Elabora i dati elettorali pervenuti dai seggi elettorali, dando immediata comunicazione dei risultati definitivi al Rettore.

Le decisioni della Commissione Elettorale Centrale sono inoppugnabili.



18. E' costituito un seggio elettorale per ciascuna struttura primaria.

L'ubicazione dei seggi elettorali sarà resa pubblica con avviso del Rettore pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Ogni seggio elettorale è composto da:

- a) un Presidente scelto tra il personale tecnico-amministrativo, di comprovata esperienza;
- b) quattro componenti scelti tra il personale tecnico-amministrativo.

Il Presidente nominerà, tra i componenti, un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di temporanea assenza, e il Segretario.

Il seggio opera validamente se in esso sono presenti tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice Presidente.

I rappresentanti di lista e/o di ciascun candidato possono assistere ai lavori del seggio.

19. Le operazioni di voto sono svolte nei due giorni indicati nel Decreto Rettorale di indizione delle elezioni, secondo i seguenti orari:

- a) il primo giorno dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
- b) il secondo giorno dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio dalle ore 9.00 del giorno successivo alla chiusura delle votazioni.

I seggi elettorali si insediano alle ore 16.00 del giorno precedente quello fissato per la votazione per procedere a tutte le operazioni preliminari alla votazione stessa.

Al termine di tali operazioni, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che riprenderà alle ore 8.30 del giorno successivo per consentire, alle ore 9.00, l'inizio delle operazioni di voto. Provvede, quindi, alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio, apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura e custodisce personalmente le chiavi della porta di accesso al seggio. Di tutte le operazioni effettuate è redatto processo verbale.

Alle ore 8.30 del primo giorno di votazione, il Presidente, accertata l'integrità dei sigilli apposti il giorno precedente, provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni, che proseguono ininterrottamente sino alle ore 18.00.

Alle ore 9.00 hanno inizio le operazioni di voto. Per ciascun seggio, sono ammessi al voto solo gli elettori iscritti al medesimo seggio. Ad ogni elettore, previa identificazione, viene consegnato un numero di schede pari al numero di elezioni per le quali l'elettore è chiamato a votare.

Ad ogni elezione è abbinata una scheda elettorale di colore diverso.

Per le elezioni che si svolgono con il sistema proporzionale, le schede elettorali riportano elencate, secondo l'ordine di presentazione, le denominazioni e i simboli delle liste. L'elettore contrassegnerà, la denominazione o il simbolo della lista prescelta, scrivendo, con la matita fornita dal seggio, possibilmente in stampatello o comunque in modo chiaro e leggibile, nella riga tracciata a lato della lista stessa, il cognome e il nome (o solo il cognome, qualora esso sia sufficiente per l'identificazione) del candidato che intende votare. In caso di omonimia, l'elettore deve indicare ulteriori elementi identificativi (ad es. la data di nascita).

Per le elezioni che si svolgono con il sistema maggioritario, le schede elettorali riportano elencati, secondo l'ordine di presentazione, i nominativi dei singoli candidati con il relativo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

simbolo. L'elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando, con la matita fornita dal seggio, il nominativo del candidato prescelto o il relativo simbolo.

Per ogni elezione, **ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.**

Sono ammessi al voto tutti gli elettori che, al momento della chiusura del seggio, sono presenti nei locali in cui è ubicato il seggio.

Alle ore 18.00, constatata l'assenza di elettori presenti nel seggio, **il Presidente dichiara chiuse le operazioni di voto**, che riprenderanno alle ore 9.00 del giorno successivo. Provvede, quindi, alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio, apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura e custodisce personalmente le chiavi della porta di accesso al seggio.

Di tutte le operazioni effettuate è redatto processo verbale.

Alle ore 8.30 del **secondo giorno di votazione**, il Presidente, accertata l'integrità dei sigilli apposti il giorno precedente, provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni, che proseguono ininterrottamente sino alle ore 17.00.

20. **Il Presidente**, alle ore 17.00, constatata l'assenza di elettori presenti nel seggio, **dichiara chiuse le votazioni**, accerta il numero dei votanti per ciascun organo e trasmette i dati, anche in via telematica, alla Commissione Elettorale Centrale. Il Presidente, quindi, provvede a sigillare le urne e a chiudere le finestre e le porte di accesso al seggio, apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura e custodisce personalmente le chiavi della porta di accesso al seggio.

Di tutte le operazioni effettuate è redatto processo verbale.

21. **Ciascuna elezione è valida se alla votazione abbia preso parte il 20% degli aventi diritto al voto. Ove una votazione non sia valida, non si procede allo scrutinio.**

22. Alle ore 9.00 del giorno successivo a quello della chiusura delle votazioni, ciascun Presidente, accertata l'integrità dei sigilli apposti il giorno precedente e preso atto del quorum accertato dalla Commissione Elettorale Centrale per ciascun organo, dà **inizio alle operazioni di scrutinio** per le sole elezioni risultate valide, che proseguono ininterrottamente sino alla conclusione.

23. **Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.**

Le schede sono scrutinate nel seguente ordine:

- 1) Senato accademico;
- 2) Consiglio di amministrazione;
- 3) Nucleo di Valutazione;
- 4) Comitato Unico di Garanzia (CUG);
- 5) Comitato per lo Sport;
- 6) Consigli delle strutture primarie (studenti e dottorandi);
- 7) Comitato Paritetico di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio (ARDSU).

Il numero complessivo dei votanti, per ciascuna elezione, dovrà corrispondere al numero delle schede votate.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

24. Il Presidente, udito il parere degli altri componenti del seggio, decide, in via provvisoria, sull'**assegnazione dei voti contestati**. I voti sono ammessi ogniqualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Sono **nulli i voti di preferenza**:

- riferiti a candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
- successivi alla prima preferenza espressa;
- riferiti a candidati non designati con la chiarezza necessaria a distinguerli da ogni altro candidato della stessa lista.

La nullità dei voti di preferenza e le eventuali contestazioni sugli stessi non determinano l'annullamento del voto di lista, se espresso.

Sono dichiarate **nulle le schede** che:

- non permettono la possibilità di identificare la lista prescelta;
- presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- non sono quelle vidimate dal seggio;
- non contengono voto di lista, ma contengono preferenze per candidati appartenenti a liste diverse;
- non sono contrassegnate con la matita fornita dal seggio.

Il voto è valido sia come voto di lista, sia come voto di preferenza, se l'elettore non ha contrassegnato la denominazione o il simbolo della lista, ma ha indicato la preferenza per un candidato compreso nella medesima lista.

Sono considerate bianche le schede che non presentano alcuna espressione di suffragio, né segni o tracce di scrittura apposte dall'elettore.

Al termine delle operazioni di scrutinio, è redatto il verbale di tutte le operazioni compiute e sono predisposti tanti plichi quante sono le votazioni effettuate nel seggio. Ogni plico deve contenere, separatamente, le schede votate, le schede bianche, le schede nulle, le schede contestate non assegnate, le schede contestate e provvisoriamente assegnate, le schede vidimate e non votate e i registri di spoglio. Tutti i plichi devono essere sigillati e firmati sui lembi dal Presidente e dai componenti del seggio.

In un plico a parte, anch'esso sigillato e firmato sui lembi, sono inseriti tutti i verbali relativi alle operazioni di voto e gli elenchi dei votanti.

I plichi e tutto il materiale elettorale devono essere consegnati all'Ufficio competente che ne curerà la conservazione fino all'esame da parte della Commissione Elettorale Centrale, che elabora i dati e comunica i risultati definitivi al Rettore.

Le schede elettorali sono conservate fino alla scadenza del mandato degli eletti.

Le schede elettorali relative alle elezioni non valide sono distrutte immediatamente.

25. **Le rappresentanze elette con il sistema proporzionale sono attribuite con i seguenti criteri:**

- 1) per ogni lista, è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
- 2) per ogni lista, è determinata, altresì, la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;



- 3) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due... sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- 4) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi fra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti, è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
- 5) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato al punto precedente;
- 6) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, risulta eletto il candidato che precede per ordine di lista.

Per le rappresentanze elette con il sistema maggioritario, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato più giovane di età.

26. I **risultati elettorali**, accertati dalla Commissione Elettorale Centrale, sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo entro dieci giorni dalla data dell'ultimo giorno di votazione.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali possono essere proposti ricorsi alla Commissione Elettorale Centrale, sui quali la medesima Commissione decide, in via definitiva, entro cinque giorni dalla ricezione degli stessi, sentiti, eventualmente, il primo firmatario della lista e il Presidente del seggio elettorale.

27. Alla **proclamazione degli eletti** provvede il Rettore con proprio Decreto.

28. Gli eletti con il sistema proporzionale che cessano dalla carica per rinuncia, per perdita dei requisiti di eleggibilità o per qualsiasi altra causa sono sostituiti dal primo dei non eletti della stessa lista. In caso di esaurimento di candidati della stessa lista subentra il primo dei non eletti della lista che ha ottenuto il quoziente più alto.

29. Gli eletti con il sistema maggioritario che cessano dalla carica per rinuncia, per perdita dei requisiti di eleggibilità o per qualsiasi altra causa sono sostituiti dal primo dei non eletti.

30. I rappresentanti degli studenti restano in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti a seguito delle elezioni indette per il biennio accademico successivo.